



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL “REVERSE CHARGE” E LE SANZIONI APPLICABILI IN CASO
DI OMESSA REGISTRAZIONE DELLE AUTOFATTURE.**

Sentenza del 16.04.2025, dep. 06.05.2025, n. 2855/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 3

Pres. Palillo, Est. Vivarelli

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E
AMMINISTRATIVE - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE
LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN
GENERE Acquisti intracomunitari - Regime dell'inversione contabile -
Operazione trattata come fuori campo IVA - Omesse autofattura e
detrazione - Violazione meramente formale - Esclusione – Fondamento –
Fattispecie.

Massima

In tema di inversione contabile, le omissioni relative all'emissione dell'autofattura ed alle successive annotazioni, ove non abbiano riflessi sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo, configurano violazioni di carattere formale, poiché la normativa ha lo scopo di prevenire la violazione della procedura di inversione contabile, sì da evitare un pregiudizio all'esercizio delle attività di controllo, secondo una valutazione astratta e compiuta "ex ante", anche quando l'inosservanza degli adempimenti non abbia in concreto inciso sui versamenti e sulla determinazione dell'imponibile. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha confermato le sanzioni emesse dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di una società contribuente, responsabile di aver omesso di numerare ed integrare le fatture ricevute per operazioni infracomunitarie mediante l'indicazione dell'ammontare di imposta calcolata secondo le rispettive aliquote, nonché di registrare le stesse fatture sul registro IVA degli acquisti e su quello delle fatture emesse).

Rif. normativi

DPR 26.10.1972 n. 633 artt. 17, 23, 24

D.L 30 agosto 1993, n. 331, artt. 46, 47

L. 29 ottobre 1993, n. 427

D. Lgs. 18.12.1997. n. 471 art.6 comma 1 e 9

D. Lgs. 18.12.1997 n. 472 art. 6 comma 5

Legge 27.07.2000 n. 212 art. 10 comma 3

Legge 24.12.2007 n. 244 art. 1 comma 155

D. Lgs. 24.09.2015 n. 158 art. 15



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Vedi:
giurisprudenziali Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 1690 del 20/01/2022 (Rv. 663659 - 01)
 Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 24561 del 09/08/2022 (Rv. 665786 - 01)

Anno pubb. 2025